



Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA PIOVESAN RECYCLING DI PIOVESAN ANDREA (P.IVA 05482320263) - COMUNE DI ALTIVOLE, VIA BUSTA N. 20/3 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - VOLTURA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE - DLGS N. 152/2006 - LR 3/2000.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Piovesan Recycling di Piovesan Andrea
Codice Fiscale e P.IVA	PVSNDR95D25F443Q - 05482320263
n. REA	TV - 447388
Sede Legale	Comune di Altivole via Busta n. 20/3

Ubicazione Impianto

Comune	Altivole
Indirizzo	Via Busta n. 20/3
Dati Catastali	Foglio 20 Mappale 368 sub. 9
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 44'41.4"N 11° 59'41.0"E ; 45.744833, 11.994722
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona agricola non integra (EX ZTO E3 area agricola caratterizzata da elevato frazionamento del fondiario)
N.T.O. (Norme Tecniche Operative - VI variante al PI approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2023)	Art. 12 : disciplina per le Attività produttive esistenti in zona impropria e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Art. 27 : area agricola non integra (EX ZTO E3 area agricola caratterizzata da elevato frazionamento del fondiario)
Variante Urbanistica	NO

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12 R13 funzionale
		SELEZIONE E CERNITA		R12 R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12 R13 funzionale
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 - R12

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo EER, sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
16 01 18	metalli non ferrosi Prescrizione: <i>limitatamente ai cavi elettrici</i>	X		X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
16 01 22	componenti non specificate altrimenti <i>Prescrizione: limitatamente ai cavi elettrici</i>	X		X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 <i>Prescrizione: limitatamente ai cavi elettrici</i>	X		X	X	X
17 04 01	rame, bronzo, ottone				X	X
17 04 02	alluminio				X	X
17 04 05	ferro e acciaio				X	X
17 04 07	metalli misti				X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni di recupero rifiuti autorizzate.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 32,5 t di cui:

a.1) 19,5 t di rifiuti in ingresso di cui:

a.1.1) 9,5 t di rifiuti identificati dai codici EER: 160118, 160122, 160216, 170411 (paragrafo 6.1 DGRV 2721/2014);

a.1.2) 10 t di rifiuti identificati dei codici EER: 170401, 170402, 170405, 170407 (paragrafo 6.3 DGRV 2721/2014);

a.2) 13,0 t rifiuti prodotti dall'attività di selezione/cernita, riduzione volumetrica riconducibili ai



codici EER: 191202, 191203, 191204 (paragrafo 6.3 DGRV 2721/2014);

- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili presso l'impianto con operazioni R13 e R12 indicate nella tabella di cui al punto 1: 528,0 t.

Operazioni di recupero/smaltimento

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) stoccaggio R13/D15 dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
- c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- c.2) operazione di recupero intese quali operazioni di selezione, cernita e lavorazione meccanica di spezzoni di cavo finalizzate alla separazione della guaina isolante dal conduttore metallico destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
- d) operazioni di riduzione volumetrica/adequamento volumetrico mediante triturazione dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

Altre Prescrizioni

5. Per i rifiuti identificati con i seguenti codici EER:

- 16 01 18 "metalli non ferrosi",
- 16 01 22 "componenti non specificate altrimenti",
- 16 02 16 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15",



il ritiro è limitato ai cavi elettrici.

6. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria "Tavola 2 lay-out stato di progetto REV 01" del 08/10/2024, pervenuta in data 09/10/2024, assunta al prot. n. 56831 e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa REV.00 del 29/07/2024, pervenuto in data 29/07/2024, assunto al prot. n. 42248.

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

8. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

9. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre



essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

10. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

11. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;



- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- b) deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità dell'impianto nelle sue varie sezioni, dei macchinari nonché di tutte le pertinenze, comprese le aree adibite a viabilità;
- c) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- d) il quantitativo stoccato dei rifiuti non deve eccedere, in relazione alla specifica tipologia di deposito, le soglie di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
- e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
- f) nel corso delle operazioni di triturazione dei rifiuti i portoni del capannone devono essere mantenuti chiusi; la loro eventuale apertura deve essere limitata al tempo necessario a consentire l'ingresso e l'uscita dallo stesso di mezzi e/o persone;
- g) il piazzale esterno deve essere adibito esclusivamente a viabilità e non devono essere effettuate operazioni di stoccaggio o trattamento rifiuti;
- h) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti



del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006.

13. La Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto.

14. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

15. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA

16. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata alla nota pervenuta in data 09/010/2024, prot. n. 56831.

Operazioni di macinazione e separazione cavi

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
camino 1	polveri totali	10 mg/m ³

Misure analitiche di autocontrollo

17. La Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Modalità di esecuzione delle misure

18. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

19. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

20. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.



21. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

22. L'esercizio dell'impianto di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui è collegato, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

23. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell'impianto di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

24. Le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati.

25. Qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento a esso collegato.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

26. Il punto di emissione n. 1 deve essere dotato di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4" munita di controflangia.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

27. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il



controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici di riferimento

- 28. Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.
- 29. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR 3/2000.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti/ tutti gli aspetti oggetto di modifica e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006.

ALLEGATO

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	TAV. 2 lay-out stato di progetto scala 1:100 Rev. 01	08/10/2024	56831/2024